

Premessa

1. Introduzione

La presente relazione è stata elaborata al termine di specifici approfondimenti condotti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti avente ad oggetto il tema delle bonifiche dei siti contaminati in Italia.

La determinazione della Commissione ad approfondire questo tema è stata assunta a seguito dell'accertata permanenza sul territorio nazionale di siti altamente inquinati che rappresentano essi stessi, in ragione della mancata attività di bonifica, fonte di ulteriore inquinamento con effetti deleteri per l'ambiente e per la salute.

Secondo quanto dichiarato da magistrati, in primo piano nella lotta alla criminalità organizzata, quello delle bonifiche è un *business* appetibile anche da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso che, non solo esercitano un controllo capillare sul territorio, ma riescono anche ad infiltrarsi sapientemente nelle procedure amministrative, avendo piena contezza di quelli che sono gli affari più importanti e potendo contare sulla connivenza e/o complicità di soggetti che operano all'interno della pubblica amministrazione.

E' del tutto evidente che la presenza della criminalità in un settore così delicato sia particolarmente grave in quanto quello delle bonifiche non può essere paragonato ad altri settori dell'economia in cui la criminalità è riuscita ad inserirsi, attenendo agli aspetti fondamentali dell'esistenza umana, quali la tutela della salute e dell'ambiente.

A ciò deve aggiungersi la presenza di un'illegalità diffusa a tutti i livelli nella gestione delle bonifiche e dei rifiuti che vengono prodotti in conseguenza delle stesse, e dunque ci si trova di fronte ad un danno duplice perché, da un lato, l'inquinamento persiste sulle aree da bonificare, dall'altro, si determina un aggravamento di situazione ambientali già compromesse.

La Commissione ha poi approfondito quello che è lo stato di attuazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN), focalizzando in particolare l'attenzione su taluni di essi, in ragione del livello di inquinamento riscontrato e/o della inadeguatezza delle procedure sin qui avviate dagli organi competenti.

Un dato emerso in maniera evidente e che sin d'ora può essere sottolineato è quello concernente l'estrema lentezza, se non la stasi, delle procedure attinenti alla bonifica dei siti di interesse nazionale.

Trattandosi di un fenomeno che riguarda non questo o quel sito ma, come detto, pressochè tutti i siti, la Commissione ha cercato di comprendere se e quali siano le distorsioni del sistema che hanno condotto a situazioni di vero e proprio disastro ambientale.

Le situazioni più gravi si riscontrano nei siti ove è stato dichiarato lo stato di emergenza e sono state istituite le strutture commissariali.

In molti casi si è constatato come l'emergenza non abbia rappresentato altro che la necessaria premessa per lo sperpero di denaro pubblico da parte di soggetti che hanno inteso l'emergenza stessa esclusivamente come uno strumento di arricchimento a discapito della collettività.

Paradossali sono i casi di commissariamenti protratti anche per decenni, caratterizzati dal sistematico ricorso a procedure di affidamento diretto dei servizi, dall'utilizzo di ingenti risorse pubbliche senza che sia stato parallelamente avviato in maniera efficace il procedimento di bonifica.

Sempre in sede di premessa pare opportuno evidenziare un dato che, in questo preciso momento storico, è di particolare rilievo. Si tratta della questione concernente il razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane e materiali e l'ottimizzazione delle stesse ai fini del perseguimento degli obiettivi.

Mai come in questo periodo si richiede un risparmio delle spese inutili o sovrabbondanti e tale *modus operandi* deve, evidentemente, improntare anche il settore delle bonifiche.

Ebbene, se c'è un settore nel quale il rapporto è stato esattamente inverso è proprio quello delle bonifiche e della gestione dei SIN: duplicazioni di competenze in capo ad enti pubblici, affidamenti all'esterno di consulenze o di atti che avrebbero potuto essere espletati con le professionalità operanti all'interno delle strutture pubbliche, dichiarazioni di emergenze ambientali prorogate per anni e anni al di là di ogni ragionevole possibile motivazione.

Quanto detto è una mera esemplificazione degli sprechi che hanno caratterizzato questo settore a fronte, si deve sottolineare con forza, di risultati assolutamente inconsistenti.

Su questi aspetti di evidente rilievo ci si soffermerà nel prosieguo della relazione.

In sede di premessa è sufficiente sottolineare che le problematiche attinenti alla perimetrazione dei SIN, alla successiva caratterizzazione nonché alla progettazione, approvazione ed attuazione delle opere di bonifica siano molteplici e riconducibili a diversi fattori, sia di carattere normativo che di carattere pratico/applicativo.

La relazione è articolata in più parti:

- la prima parte riguarda il contesto normativo, nazionale ed europeo;
- la seconda parte riguarda le problematiche riscontrate nella gestione dei SIN e, in tale contesto, è stato approfondito il tema dei controlli istituzionali e degli illeciti riscontrati. Particolare spazio è stato riservato nella relazione al ruolo delle società *in house* (Sogesid SpA. e Sviluppo Italia Aree Produttive/Invitalia SpA), al ruolo dei privati negli interventi, al contenzioso esistente e alle problematiche attinenti all'accertamento del danno ambientale;
- nella terza parte sono state approfondite specificamente alcune aree oggetto di bonifica attraverso l'esame dello stato di attuazione degli interventi, delle problematiche riscontrate e delle indagini giudiziarie in corso.

L'inchiesta è stata effettuata attraverso audizioni, sopralluoghi ed acquisizioni documentali. In particolare, sono stati auditi, tra gli altri, in ordine cronologico:

- Stefania Prestigiacomò, già Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Il presidente della regione Campania, Stefano Caldoro, e l'assessore regionale all'ambiente della regione Campania, Giovanni Romano;
- Bruno Gualtieri, direttore generale del dipartimento ambiente della regione Calabria;
- Enrico Friz, amministratore delegato della società Veolia; Goffredo Sottile, già commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza del settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria;
- Giuseppe Scopelliti, presidente della regione Calabria;
- Francesco Pugliano, assessore all'ambiente della regione Calabria;
- Sergio Polito, presidente della Syndial SpA;
- Marco Lupo, già direttore della direzione tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- Michele Corradino, già capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Gianfranco Mascazzini, già direttore generale della direzione generale qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Mario Lupacchini, già coordinatore dell'area generale ecologia della regione Campania;
- Viviana Del tedesco, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine;
- Luigi Pelaggi, già capo della segreteria tecnica del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Giampaolo Schiesaro, avvocato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia
- Giacomo Aiello, avvocato dell'Avvocatura dello Stato;
- Leonardo Bellodi, presidente della Syndial SpA;
- Vincenzo Assenza, presidente della Sogesid SpA;
- Loredana Musmeci, direttore del dipartimento di ambiente e connessa prevenzione primaria dell'Istituto superiore di sanità;
- Fabrizio Gatti, giornalista;
- Stefano Laporta, direttore generale dell'Ispra;
- Fabrizio Bianchi, dirigente di ricerca del Cnr;
- Corrado Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Luigi Capogrosso, gestore dell'impianto Ilva di Taranto;
- rappresentanti della Nautilus Società Cooperativa;
- Riccardo Luigi Rossi, procuratore della Repubblica f.f. presso il tribunale di Olbia-Tempio Pausania;
- rappresentanti dell'Arpa Sardegna;
- Renzo Tondo, presidente della regione Friuli Venezia Giulia;

La Commissione ha effettuato missioni mirate in Basilicata, Sicilia, Campania, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia allo scopo di approfondire taluni aspetti concernenti le bonifiche dei siti contaminati e, nel corso delle missioni, sono stati effettuati diversi sopralluoghi.

In particolare, la Commissione ha effettuato sopralluoghi sulle aree di:

- Crotone;
- Gela;
- Priolo;
- Porto Marghera;
- Bagnoli;
- Pioltello Rodano, area ex Sisas;
- Polo Chimico di Mantova.

E' stata inoltre acquisita copiosa documentazione (in particolare dal Ministero dell'ambiente e da uffici di procura) al fine di potere disporre di dati quanto più possibile aggiornati in merito allo stato di attuazione delle bonifiche dei SIN ed alle indagini giudiziarie in corso (tutta la documentazione acquisita è stata archiviata ed utilizzata ai fini della presente relazione).

2. Quadro conoscitivo

2.1 Contesto normativo europeo

La gestione dei siti contaminati rappresenta uno dei maggiori problemi ambientali per i paesi europei.

Recenti dati della European Environmental Agency (EEA), che la Commissione ha incontrato nel corso di una missione in Danimarca, mostrano come la contaminazione del suolo derivante da attività industriali, stoccaggio di rifiuti, attività minerarie, perdite da serbatoi e linee di trasporto degli idrocarburi, rappresenti una delle più importanti minacce per l'ambiente.

La presenza di sostanze potenzialmente pericolose nel suolo, sottosuolo, nei sedimenti e nelle acque sotterranee può portare ad effetti negativi sulla salute dell'uomo e sugli ecosistemi.

La rilevanza del problema a livello europeo è stata recepita in diversi contesti, e si è tradotta concretamente nella strategia tematica sul suolo (*Soil Thematic Strategy*) e, di recente, nella proposta di direttiva europea sul suolo (*Soil Framework Directive*), attualmente in discussione, nella quale uno dei temi più importanti e controversi è proprio la contaminazione del suolo.

Nell'ambito del 6th *EU Environmental Action Programme*, che descrive le politiche ambientali della commissione per il periodo 2006-2011, sono state stabilite sette strategie tematiche, incluse quelle inerenti la qualità dell'aria, l'ambiente marino, i pesticidi e il suolo. La normativa comunitaria esistente interviene in molti aspetti inerenti la protezione del suolo (vedi Tabella 1).

La strategia tematica sul suolo (EC, 2006a) fissa quattro obiettivi della politica europea in materia:

1. incrementare la consapevolezza della necessità di proteggere il suolo;
2. intensificare la ricerca sul suolo;
3. integrare la protezione del suolo nella formulazione e l'implementazione delle politiche nazionali e comunitarie in tema di agricoltura, sviluppo regionale, trasporti e ricerca;
4. mettere in atto una legislazione quadro per la protezione e l'uso sostenibile del suolo.

Allo scopo di rispondere ai suddetti obiettivi, la Commissione europea ha proposto nel mese di settembre 2006 una direttiva quadro sul suolo (*Soil Framework Directive*, SFD).

La proposta di SFD non detta norme comuni, ma stabilisce un quadro per la protezione del suolo con lo scopo di mantenere la capacità di assolvere alle sue funzioni ecologiche, economiche, sociali e culturali.

In particolare, richiede che gli Stati membri adottino misure per la riduzione delle sette minacce principali: contaminazione, erosione, perdita di sostanza organica, compattazione, salinizzazione, impermeabilizzazione del suolo e frane. Si richiede, inoltre, di includere la protezione del suolo nelle politiche di settore, riempiendo i vuoti esistenti nella normativa comunitaria.

	Perdita di Sostanza Organica	Contaminazione Locale del Suolo	Contaminazione Diffusa	Impermeabilizzazione e del suolo	Compattazione del suolo	Biodiversità del Suolo	Salinizzazione	Alluvioni	Frane	Erosione	Desertificazione
Politica Agricola Comune (PAC): misure ambientali in campo agricolo, sviluppo rurale	X		X		X	X				X	
Direttiva Quadro Acque: piani per la gestione dei bacini fluviali, acque sotterranee			X				X				
Legislazione sui nitrati, pesticidi ed inquinamento dell'aria	X		X								
Direttiva alluvioni			X	X				X			
Legislazione sui rifiuti: applicazioni utili, riduzione del conferimento in discarica, rifiuti biodegradabili	X		X								

Tabella 1: Normativa europea e principali tematiche legate alla protezione del suolo

Dopo il voto negativo del parlamento nel dicembre 2007, la definizione della Direttiva europea sul suolo sta seguendo un percorso molto controverso che vede sostanzialmente gli stati membri schierati su due diverse posizioni.

Da una parte, Francia, Regno Unito, Austria, Olanda, Germania e Lussemburgo propendono per un testo poco definito negli obblighi e negli obiettivi perseguiti dalla proposta, che lasci ampi margini di discrezionalità nella definizione delle strategie di gestione dei siti contaminati, invocando una stretta applicazione del principio di sussidiarietà.

Dall'altra, gli altri stati membri (tra cui l'Italia) auspicano una approvazione in tempi brevi della direttiva, allo scopo di dare consistenza alle politiche nazionali. Dopo un periodo di *stand-by*, l'attuale presidenza spagnola ha reinserito in agenda la proposta di direttiva suolo e sta riavviando i lavori di negoziazione.

Per una trattazione sintetica della gestione dei siti contaminati in altri paesi europei, si rimanda all'APPENDICE A.

2.2 Contesto normativo nazionale

La normativa italiana in materia di bonifica dei siti contaminati ha avuto una rapida evoluzione nel corso degli anni.

La prima disposizione normativa che ha previsto appositi strumenti amministrativi e di finanziamento per il risanamento ambientale e, quindi, per la bonifica, è la legge n. 349 del 1986 (disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale).

Il tema è stato poi affrontato con due successivi decreti legge, convertiti dalle leggi n. 441 del 29 ottobre 1987 e n. 475 del 8 novembre 1988, adottati per fronteggiare le situazioni di emergenza che si erano determinate nello smaltimento di rifiuti industriali ed urbani.

In particolare, l'articolo 5 della legge n. 441 del 1987 e l'articolo 9-ter della legge n. 475 del 1988 disciplinavano l'individuazione ed il finanziamento degli interventi di bonifica dei siti contaminati, affidando alle regioni la redazione ed approvazione di appositi piani.

Non erano, però, disciplinati i criteri per la redazione di tali piani.

Il decreto ministeriale n. 121 del 16 maggio 1989 fissò per la prima volta criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione dei piani di bonifica, nonché le modalità di finanziamento degli interventi.

A seguito di tale decreto ministeriale sono state emanate anche alcune Leggi regionali per la disciplina degli interventi di bonifica, tra le quali:

- la legge della regione Piemonte n.71 del 1995 "Istituzione del fondo di rotazione per interventi urgenti di bonifica di aree inquinate da rifiuti";
- la legge della regione Abruzzo n.117 del 1996 "Istituzione di un fondo regionale per la realizzazione di interventi di prevenzione e bonifica delle aree contaminate";
- la legge della regione Toscana n.25 del 1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati".

La prima normativa organica nazionale in tema di siti contaminati è il decreto ministeriale n. 471 del 1999, regolamento attuativo dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ("decreto Ronchi").

Il "decreto Ronchi" stabiliva già una prima definizione di sito contaminato come sito in cui "le concentrazioni dei contaminanti superano i valori limite".

La prima normativa italiana sui siti contaminati era quindi fondata sull'applicazione di criteri di tipo tabellare, in cui la verifica dello stato di contaminazione discendeva dal confronto con valori limite per il suolo (per le destinazioni d'uso industriale/commerciale e verde/residenziale) e per le acque sotterranee.

Il decreto ministeriale n. 471 del 1999 consiste di 18 articoli e 5 allegati tecnici.

Gli obiettivi del decreto possono essere così sintetizzati:

- fornire una definizione unica di sito contaminato, sito potenzialmente contaminato, misure di sicurezza, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, bonifica con misure di sicurezza, messa in sicurezza permanente;

- stabilire i criteri e le procedure amministrative per attuare gli interventi di bonifica e definire le competenze e le responsabilità di soggetti pubblici e privati;
- definire i valori limite per le concentrazioni di contaminanti (circa 100 sostanze) nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee (per l'uso idropotabile della risorsa);
- definire i criteri per la caratterizzazione e la selezione delle tecnologie di bonifica;
- indicare alcuni criteri per l'applicazione dell'analisi di rischio, prevista dal decreto ministeriale n. 471 del 1999 per i casi in cui fosse accertata la non fattibilità tecnico economica degli interventi di bonifica (bonifica con misure di sicurezza).

A seguito dell'entrata in vigore, nel mese di maggio del 2006, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Testo unico ambientale) l'approccio tecnico per la individuazione e la gestione dei siti contaminati è stato modificato.

In particolare, la definizione di sito contaminato e, quindi, la necessità di eventuali interventi, è subordinata al superamento delle concentrazioni soglia di rischio (csr); gli obiettivi di bonifica sono determinati mediante l'applicazione di un'analisi di rischio sito-specifica, condotta secondo l'approccio stabilito dalla metodologia RBCA (*Risk Based Corrective Action*) dell'ASTM (*American Society for Testing and Materials*).

I valori tabellari definiti dal decreto ministeriale n. 471 del 1999 sono stati ripresi dal decreto legislativo n. 152 del 2006, con una sola modifica inerente l'innalzamento del valore limite per i pcb (policlorobifenili) per l'uso del suolo residenziale, come valori di *screening*, concentrazioni soglia di contaminazione (csc), al superamento dei quali il sito può essere considerato potenzialmente contaminato.

Una particolare attenzione merita, nell'ambito del contesto normativo vigente, la questione della determinazione dei valori di fondo per il suolo e le acque sotterranee.

La necessità di determinare valori di fondo per il suolo e le acque sotterranee ai quali riferire gli obiettivi degli interventi di bonifica e ripristino ambientale era emersa già nel decreto ministeriale n. 471 del 1999 (art. 4, comma 2).

In particolare, per le acque sotterranee, il decreto ministeriale n. 471 del 1999 proponeva l'adozione di obiettivi di bonifica e ripristino ambientale più restrittivi in caso di aree sensibili o situazioni di particolare vulnerabilità degli acquiferi, privilegiando la necessità di tutela della risorsa per l'uso potabile (art. 4, comma 3).

Anche il decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede l'utilizzo di valori di fondo (art. 240, comma 1, lettera b), sostitutivi dei valori di riferimento per terreni e acque sotterranee, al di sopra dei quali è necessaria l'elaborazione dell'analisi di rischio sito-specifica.

Al riguardo deve darsi conto delle modifiche apportate alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24.

Sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 4 del 2008 (art. 43), i valori di fondo stabiliti per le acque sotterranee validati dall'autorità pubblica competente costituiscono gli obiettivi di bonifica sito-specifici da rispettare al punto di conformità.

Quindi, al superamento delle csc (concentrazioni soglia di contaminazione) o dei valori di fondo ricorre l'obbligo di elaborare l'analisi di rischio sito-specifica per la determinazione delle csr (concentrazioni soglia di rischio).

Occorre sottolineare che sia l'analisi di rischio prevista dal decreto ministeriale n. 471 del 1999 che quella contemplata nel decreto legislativo n. 152 del 2006, così come emendato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, prendono in considerazione unicamente gli effetti della contaminazione sulla salute umana.

La valutazione del rischio ecologico non è quindi, ad oggi, prevista dalla normativa.

Le procedure operative utilizzate in ambito decreto ministeriale n. 471 del 1999 e decreto legislativo n. 152 del 2006 sono schematizzate nelle figure 1 e 2.




Figura 1: Procedure operative per la gestione dei siti contaminati secondo il D. L.vo 152/06




Figura 2: Procedure operative per la gestione dei siti contaminati secondo il DM 471/99

L'evoluzione normativa in materia di bonifiche ha, quindi, visto l'introduzione di norme finalizzate a rendere l'attività di bonifica quanto più possibile specifica rispetto alle caratteristiche del sito da bonificare.

L'obiettivo del legislatore è stato, dunque, quello di stabilire procedure che tenessero conto delle peculiarità dei siti, in un'ottica di "adattamento" della bonifica alle esigenze di utilizzo delle aree, garantendo, comunque, la tutela della salute umana.

2.2.1 I recenti provvedimenti normativi emanati in tema di bonifiche

Nel corso della XVI Legislatura sono state promulgate numerose leggi contenenti provvedimenti per la gestione e la bonifica dei siti contaminati, di cui si intende dare conto nel corpo della relazione, in quanto taluni degli interventi hanno affrontato questioni di particolare rilevanza che, da tempo, erano in attesa di una definizione. Si prende atto, tuttavia, che gli interventi sono stati parziali e che ben altre sarebbero le innovazioni normative necessarie in un'ottica globale per affrontare e risolvere le problematiche esistenti.

Legge 22 dicembre 2011 ("Salva Italia")

L'art. 40, comma 5, della legge 22 dicembre 2011 ("Salva Italia") ha reintrodotto la possibilità, già presente nel decreto ministeriale n. 471 del 1999, di articolare per fasi temporali e/o spaziali la progettazione degli interventi di bonifica. Nell'ambito dello stesso comma sono state introdotte semplificazioni per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza di impianti industriali in siti oggetto di bonifica.

La suddetta disposizione normativa riporta, infatti, quanto segue:

"5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessita' a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.» Al comma 9 del medesimo articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «con attivita' in esercizio» sono soppresse ed e' aggiunto infine il seguente periodo: "Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi."

Legge 24 marzo 2012, n. 28

La legge n. 28 del 24 marzo 2012 ha introdotto sostanziali chiarimenti in merito alle modalità di gestione dei materiali di riporto ai fini della bonifica e all'attribuzione ai rifiuti della classe di pericolosità H14 (ecotossicità). Lo stesso

provvedimento ha stabilito che le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti siano adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Ispra, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'art.3 della suddetta legge riporta infatti quanto segue:

«Art. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n.152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti).

- 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: "suolo" sono inserite le seguenti: ", materiali di riporto".

5. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Ispra, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

6. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Se un rifiuto e' identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso e' classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o piu' delle proprieta' di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno

specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'Ispra, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalita' dell'accordo Adr per la classe 9 - M6 e M7"».

Legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.»

La legge n. 35 del 4 aprile 2012, introduce all'articolo 24 la possibilità di adottare, nell'ambito dell'articolazione per fasi dei progetti di bonifica, già definita nell'ambito della legge 22 dicembre 2011, tecnologie innovative di bonifica di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. L'art. 57 della stessa legge, rafforza gli strumenti di semplificazione amministrativa già esistenti per la gestione degli interventi di bonifica in siti in esercizio.

Nello specifico, il comma 7 promuove lo strumento dell'accordo di programma per la semplificazione delle procedure amministrative relative alla realizzazione degli interventi di bonifica nei siti in esercizio con particolare riferimento agli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese e degli impianti industriali adibiti alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico.

Il comma 8 chiarisce che in caso di attività di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale (SIN), il riutilizzo delle aree può essere concesso purchè siano stati attivati i necessari interventi di messa in sicurezza operativa e a condizione che le attività previste non pregiudichino i futuri interventi di bonifica, necessari a dismissione del sito.

I suddetti articoli riportano quanto segue:

«Art.24

Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

f-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico scientifico del settore»;

Art. 57

Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio

7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitività economica sui mercati internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonché assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitività dell'attività produttiva degli stabilimenti di lavorazione e di

stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese e degli impianti industriali.

8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali già rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l'attività autorizzata residuale, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.

8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico.

9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale (SIN), i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere esercitati senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

Legge 24 marzo 2012 n.27

L'art. 48 della legge n. 27 del 24 marzo 2012 riguarda l'ambito dei dragaggi sia nei siti oggetto di bonifica di interesse nazionale che negli altri siti.

In particolare, vengono introdotte numerose semplificazioni amministrative al fine di facilitare gli interventi di dragaggio e diminuire tempi e costi di attuazione. Vengono inoltre fornite indicazioni in merito alle modalità di gestione dei materiali che possono essere conferiti in casse di colmata oppure riutilizzati, anche per singole frazioni granulometriche, qualora le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche siano idonee alle modalità di riutilizzo e tale riutilizzo non ponga rischi per l'uomo e per l'ambiente.

L'art. 49 rimanda ad un emanando decreto da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo e la eventuale classificazione delle stesse come sottoprodotti.

I suddetti articoli riportano quanto segue:

«Art. 48

Norme in materia di dragaggi

1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente:

Art. 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio) - 1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,

le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto

relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento

di cui al comma 3, e' presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilita' o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e allo stesso deve essere garantita idonea forma di pubblicita'.

2. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici:

a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività ai test eco-tossicologici, su autorizzazione dell'autorita' competente per la bonifica, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere utilizzati per il ripascimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attivita' di capping, nel rispetto delle modalita' previste dal decreto di cui al comma 6. Restano salve le competenze della regione territorialmente interessata;

b) qualora presentino, all'origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, possono essere destinati a impiego a terra secondo le modalita' previste dal decreto di cui al comma 6. Nel caso siano destinati a impiego in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono avere un livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell'eluato superiore a quello fissato dalla tabella di cui all'allegato 3 del citato decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme parere dell'Arpa territorialmente competente, sia prevenuta qualsiasi modificazione delle caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei progetti di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresì autorizzazione all'impiego dei materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo, le condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali;

c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a $1,0 \times 10^{-9}$ m/s, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6;

d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

per ciascun sito di interesse nazionale, l'area interessata viene restituita agli usi legittimi, previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13, del decreto

legislativo 5 aprile 2006, n. 152.

3. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter approvativo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui, al termine delle attività di refluento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso. È fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscano comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei

«Criteri metodologici per l'applicazione nell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati» elaborati dall'Ispra, dall'Istituto superiore di sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione

dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008.

Per la verifica della presenza di

valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto

dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. Tale procedura può essere attuata con l'impiego di tecnologie che possano consentire, contestualmente alla loro applicazione, l'utilizzo delle aree medesime.

4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di portinazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati

da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uso impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneità dell'impresa. Le autorità marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attività di

competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono

apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce, con proprio decreto, le modalità e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale. Fino alla data di entrata in vigore

del decreto di cui al presente comma, si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del piano regolatore portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati.

8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in Siti di interesse nazionale (SIN), ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione dell'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del piano regolatore portuale

ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi da 11-*bis* a 11-*sexies* dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Art. 49

Utilizzo terre e rocce da scavo

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo e' regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali

le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

1-ter. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e' abrogato l'articolo 186».

1-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Legge 7 agosto 2012 n.134

La legge 7 agosto n.134 introduce importanti innovazioni in tema di disciplina degli interventi di bonifica dei siti contaminati con particolare riferimento a:

- siti produttivi e/o oggetto di riqualificazione industriale (art. 27);
- siti militari (art. 35)
- siti e infrastrutture energetiche (art.36)
- siti di interesse nazionale (SIN) (art. 36 bis).

L'art. 27 riprende le disposizioni già introdotte (e mai attuate) dall'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in merito alla riconversione e riqualificazione industriale delle aree soggette a crisi industriale complessa, individuate su istanza delle regioni. I progetti di riqualificazione industriale di tali aree dovranno promuovere investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. Le conferenze di servizi strumentali all'approvazione dei progetti sono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'art. 35 prevede l'emanazione di un decreto interministeriale per la determinazione dei criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione applicabili ai siti militari. Tale definizione si rende necessaria in

considerazione delle specifiche tipologie di contaminanti riscontrabili in tali siti, non ricomprese nell'allegato 5 decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'art. 36 introduce ulteriori semplificazioni per gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale da effettuarsi in siti di deposito e/o lavorazione di carburanti, nonché nei punti vendita carburanti. Per i siti di raffinazione ed i depositi carburanti si rafforzano le disposizioni già introdotte dalla legge 4 aprile 2012. Per la rete di distribuzione carburanti è prevista l'adozione di procedure semplificate.

Infine, l'articolo 36 *bis* introduce importanti modifiche nei criteri di individuazione dei siti di interesse nazionale, individuando quali caratteristiche prioritarie l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie e la presenza di attività produttive ed estrattive di amianto. Rimanda poi ad una successiva valutazione la sussistenza di tali requisiti per i 57 siti di interesse nazionale già individuati. Lo stesso articolo dà la possibilità alle regioni di ridefinire il perimetro dei SIN e di richiedere la restituzione delle competenze amministrative.

Nello specifico gli articoli sopra menzionati riportano quanto segue:

«Art. 27

Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa

1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti nonché la salvaguardia dei

livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi industriale complessa, quelle che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da: una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto; una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio. Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale.

2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.

Il piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica esclusivamente per

l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale.

3. Per assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel Progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati.

5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è applicabile, nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, SpA, le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse.

7. ((Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento di tale attività ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ed

e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonché dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la prioritarieta' di accesso agli interventi di propria competenza.

9. All'attuazione degli interventi previsti dai progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e, relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse stanziare sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. Le attivita' del presente articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

10. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la successiva assegnazione al fondo di cui all'articolo 23 comma 2.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 35

2. All'articolo 184, al comma 5 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' aggiunto il seguente periodo: «con lo stesso decreto interministeriale sono determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al demanio militare e alle aree ad uso esclusivo alle forze armate, tenuto conto delle attivita' effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.».

Art. 36

Semplificazione di adempimenti per il settore petrolifero¹. (Il comma 9 dell'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' sostituito dal seguente: «9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonche' nel caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in depositi, i sistemi di sicurezza operativa gia' in atto possono continuare a essere esercitati senza necessita' di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi

di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esuccessive modificazioni».)

2. All'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35 recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e disviluppo» dopo le parole «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», sono inserite le seguenti: «limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione».

3. All'articolo 57, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, sostituire le parole «eventualmente previsti» con le seguenti«previsti dalla legislazione ambientale», e sostituire le parole«centottanta giorni» con le seguenti «novanta giorni».

4. All'articolo 57, dopo il comma 15, e' inserito il seguente:«15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 252, comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti."»

5. Dopo l'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' inserito il seguente articolo aggiuntivo:

(Art. 36 bis)

Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale

1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:«f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attivita' diraffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie»;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:«2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attivita' produttive ed estrattive di amianto».

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le regioni interessate, e' effettuata la ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, puo' essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esulda dal sito di interesse nazionale.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Decreto ministeriale n.161 del 2012

Il decreto del ministro dell'ambiente del 10 agosto 2012, n. 161 - Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, in vigore dal 6 ottobre 2012, consta di 16 articoli e 9 allegati ed ha come finalità (art.2) quella di stabilire i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni. Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto i soli rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti.

Il decreto prevede (art. 4, comma 1, lett. b) che il materiale di scavo possa essere impiegato anche per "ripascimenti ed interventi a mare".

I requisiti che il materiale di scavo deve possedere per poter essere qualificato come sottoprodotto sono riportati all'articolo 4 comma 1, e devono essere comprovati dal proponente nel piano di utilizzo.

Tale piano deve essere presentato dal proponente almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera all'autorità competente che può chiedere integrazioni entro i successivi trenta giorni. La stessa autorità competente entro novanta giorni dalla presentazione del piano lo approva o lo rigetta.

L'autorità competente può chiedere all'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpa) di verificare la sussistenza dei requisiti per la qualificazione di sottoprodotto entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione. Decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, il proponente ha facoltà di applicarlo.

Nel caso in cui l'opera da realizzare interessi un sito nel quale sono stati riscontrati superamenti delle csc, il proponente può richiedere la compatibilità con i valori di fondo, accertati in contraddittorio con l'Arpa. Il materiale conforme ai valori di fondo potrà essere riutilizzato in situ o in altro sito con caratteristiche analoghe. Nel caso di siti oggetto di procedimenti di bonifica o di danno ambientale, i requisiti di qualità per la classificazione del materiale come sottoprodotto sono accertati dall'Arpa che entro sessanta giorni dalla data della richiesta comunica i risultati dell'accertamento.

Per il riutilizzo dei materiali dovrà essere garantita la compatibilità in termini di csc per la specifica destinazione d'uso. Il piano di utilizzo ha validità di due anni. Il decreto ministeriale n. 161 del 2012 riporta in allegato:

- le procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (allegato 4);
- la definizione di materiali di riporto di origine antropica (allegato 9).

Il combinato disposto della legge n.28 del 2012 e del decreto ministeriale n. 161 del 2012, fa sì che la definizione di materiali di riporto si applichi anche agli interventi di bonifica.

Pertanto i materiali rispondenti alla definizione di cui all'allegato 9 (miscela di terreno eterogenea contenente una quantità massima del 20 per cento di materiali di origine antropica quali materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci) possono essere sottoposti ad interventi di bonifica.